

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 81

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

(GU n.29 del 4-8-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 57 del 29 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità');

Considerato quanto segue:

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;

2. E' opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;

3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale;

4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;

5. E' opportuno che la Regione favorisca l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito per i destinatari della presente legge;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge istituisce per l'annualità 2018 una misura di sostegno finanziario in favore delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità'.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale riproposizione degli interventi nell'ambito di un successivo

intervento legislativo.

Art. 2
Finalita'

1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignita' di ogni cittadino, nonche' a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunita' di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunita' di vita indipendente.

Art. 3
Interventi e ambiti

1. La Regione, nel favorire l'uguaglianza di opportunita' e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilita', promuove interventi atti a favorire la mobilita' individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per:

a) l'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulati;

b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacita' motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

c) la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilita', necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacita' motoria permanente e non titolare di patente;

d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.

Art. 4
Destinatari

1. Gli interventi di cui di cui all'art. 3 sono rivolti alla persone con disabilita' che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilita'.

2. La situazione della gravita' dell'handicap e la permanente incapacita' motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita').

Art. 5
Istituzione del fondo per la mobilita' individuale
e l'autonomia personale

1. La Regione istituisce un fondo pari ad euro 200.000,00 per l'annualita' 2018 per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 4.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.

Art. 6

Requisiti di accesso ai benefici

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 3 le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;

b) non essere proprietario di un altro autoveicolo adattato al momento dell'erogazione del saldo del contributo;

c) non aver presentato domanda di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine.

Art. 7

Spesa massima ammissibile

1. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura nuova o usata e' pari a 18.000,00 euro.

2. La spesa massima ammissibile a contributo per l'adattamento di autovettura e' pari a 20.000,00 euro.

3. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura gia' adattata e' pari a 18.000,00 euro.

4. La spesa massima ammissibile a contributo per il conseguimento di patente speciale e' pari a 1.500,00 euro.

Art. 8

Progetti pilota

1. La Regione favorisce l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito per i destinatari di cui all'art. 4, comma 1.

2. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualita' 2018, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 «Spese correnti», ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 2 «Spese di investimento» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2018.

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 200.000,00.

In aumento:

Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilita'», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 25.000,00;

Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilita'», Titolo 2 «Spese di investimento» per euro 175.000,00.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 28 dicembre 2017

ROSSI